Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0097

Non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 marzo 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci (COM(2025)0472 – C10-0192/2025 – 2025/0260(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0070/2026).

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per evitare perturbazioni e continuare a migliorare le relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti, il 16 dicembre 2020 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] sulla soppressione dei dazi doganali su ***determinati*** prodotti, ***in particolare su determinati tipi*** di ***astice, applicabile a decorrere dal 1º agosto 2020. Detto regolamento ha cessato di produrre effetti il*** 31 luglio 2025.	(2) Per evitare perturbazioni e continuare a migliorare le relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti, ***l'Unione e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione comune su un accordo tariffario, annunciata il 21 agosto 2020, in base alla quale l'Unione si è impegnata a eliminare le tariffe sulle importazioni di prodotti a base di astici vivi e congelati dagli Stati Uniti e, in cambio, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre del 50 % le proprie aliquote tariffarie su taluni prodotti esportati dall'Unione per un valore commerciale medio annuo di 160 milioni di USD, compresi prodotti quali piatti preparati, determinati oggetti di cristallo, stucchi (intonaci), polveri propellenti, accendini e parti di accendini. Per attuare la dichiarazione comune del 2020,*** il 16 dicembre 2020 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] sulla soppressione dei dazi doganali ***erga omnes*** su ***un numero limitato di*** prodotti, ***tra cui i prodotti a base*** di ***astici vivi e congelati provenienti dagli Stati Uniti, per il periodo dal 1º agosto 2020 al*** 31 luglio 2025.
[1] Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del	[1] Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2131/oj).	Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2131/oj).

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***I*** dazi doganali sulle importazioni delle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato ***dovrebbero*** di conseguenza applicarsi ***a un livello dello 0 % finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune***.	(4) ***Per evitare perturbazioni commerciali, la sospensione dei*** dazi doganali sulle importazioni delle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato ***dovrebbe*** di conseguenza applicarsi ***retroattivamente dal 1º agosto 2025 fino al 31 dicembre 2028***.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero garantire che i prodotti che beneficiano di un dazio dello 0 % siano effettivamente originari degli Stati Uniti e non siano riesportati o trasportati attraverso paesi terzi, al fine di evitare l'elusione delle disposizioni tariffarie.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di ***garantire condizioni uniformi di esecuzione del*** presente regolamento è opportuno ***attribuire*** alla Commissione ***competenze*** di ***esecuzione per sospendere la non applicazione dei dazi doganali*** in ***specifiche circostanze***. È ***altresì opportuno*** che ***tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura d'esame*** di ***cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e*** del ***Consiglio[3]***.	(5) Al fine di ***sospendere, in tutto o in parte, le preferenze tariffarie concesse dal*** presente regolamento***,*** è opportuno ***delegare*** alla Commissione ***il potere*** di ***adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato al presente regolamento al fine di sospendere,*** in ***tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento***. È ***di particolare importanza*** che ***durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello*** di ***esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"*** del ***13 aprile 2016[3]***. ***In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il*** Parlamento europeo e ***il*** Consiglio ***ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri,*** e i ***loro esperti hanno sistematicamente accesso*** alle ***riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione*** di ***tali atti delegati.***
[3] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e ***del*** Consiglio***, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole*** e i ***principi generali relativi*** alle ***modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle***	***[3] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1***, ELI: http://data.europa.***eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.***

competenze di ***esecuzione attribuite alla Commissione (***GU L ***55*** del ***28.2.2011***, pag. ***13***, ELI: http://data.europa.***eu/eli/reg/2011/182/oj).***

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Entro il 30 giugno 2028 la Commissione dovrebbe pubblicare una completa relazione di valutazione sull'impatto del presente regolamento sui produttori dell'Unione, sulla bilancia commerciale bilaterale delle merci tra Unione e Stati Uniti, compresa un'analisi dei settori in cui la dipendenza del mercato UE dalle merci provenienti dagli Stati Uniti è aumentata o diminuita, e dell'impatto sul bilancio dell'Unione e sulle finanze degli Stati membri. Se del caso, la relazione dovrebbe essere corredata da una proposta legislativa di proroga dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le incidenze del presente regolamento sul bilancio dell'Unione sono state valutate⁺ a norma dell'articolo

310, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per la sua attuazione dovrebbero essere previste sufficienti risorse finanziarie e umane, tenendo conto al contempo dell'impatto del finanziamento su altri programmi e politiche dell'Unione e garantendo la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale, il sistema delle risorse proprie e il corrispondente accordo interistituzionale, nonché con i principi di bilancio stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[1].

+ Pro memoria: Valutazione di bilancio della commissione per i bilanci del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2025 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci (COM(2025)0472).

[1] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può*** adottare ***un atto*** di ***esecuzione*** che ***sospende***, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 nelle circostanze seguenti:	La Commissione ***ha il potere di*** adottare***, in conformità all'articolo 3 bis, atti delegati*** che ***modificano l'allegato al presente regolamento per sospendere***, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 nelle circostanze seguenti:

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) qualora gli Stati Uniti impongano dazi addizionali sulle merci importate dall'Unione che superino il massimale tariffario del 15 % o modifichino la classificazione dei prodotti con l'effetto di innalzare il livello tariffario;

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a);	b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a) ***o alla lettera a bis)***;

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) qualora si sia verificato un	c) qualora si sia verificato un

cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune.	cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune***, in particolare per quanto riguarda gravi violazioni dei diritti umani, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto, nonché minacce agli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, comprese la loro integrità territoriale e la loro dimensione economica, e alla loro politica estera e di difesa***.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di ***cui all'articolo 3, paragrafo 2***.	***Qualora sospenda parzialmente l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione modifica l'allegato riducendo l'ambito*** di ***applicazione delle merci contemplate***.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'atto di esecuzione*** di cui al paragrafo 1 si ***applica*** finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1.	2. ***Gli atti delegati*** di cui al paragrafo 1 si ***applicano*** finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1 ***e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Se la Commissione ritiene che i motivi che giustificano la sospensione non siano più applicabili, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente***

	all'articolo 3 bis per modificare l'allegato al presente regolamento al fine di ripristinare l'applicazione dell'articolo 1 o, nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, per modificare l'allegato di conseguenza.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	

[4] Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI: ***http://data.europa.eu/eli/reg/2***

015/1843/oj).

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 31 dicembre 2028.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione

ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Valutazione e comunicazione
	1. Entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione provvisoria di valutazione dell'impatto del presente regolamento.
	2. Entro il 30 giugno 2028 la Commissione pubblica una completa relazione di valutazione dell'impatto del presente regolamento. La relazione valuta altresì l'andamento delle relazioni commerciali e di investimento per i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento tra

	l'Unione e gli Stati Uniti dal 1° agosto 2025.
	3. Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 2 è corredata da una proposta legislativa di proroga dell'applicazione del presente regolamento.
	4. La Commissione informa regolarmente e tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2025.	Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2025 ***al 31 dicembre 2028***.